DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

# Art. 10

## Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro

Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990;

b) per gli anni 1991, 1992 e 1993 a carico delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991, 1992 e 1993 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonche', ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unita'; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unita', i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro B della medesima tabella XV. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico "Teleporto del lavoro", nonche' all'acquisto dei mobili e delle

attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

Versione in vigore dal 5 aprile 1991, non più in vigore dal 5 giugno 1991 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione |
| Estremi | Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-108-1991/art-10-norme-di-organizzazione-in-funzione-del-mercato-del-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it